

SI933B – FEDERICA CHIAVAROLI - VICE MINISTRO AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PARERE

Roma, 5 gennaio 2018

Gentile Senatrice Chiavaroli,

in relazione a quanto dal Lei richiesto con lettera pervenuta in data 6 dicembre 2017, in merito allo svolgimento dell'attività di "tesoriere" presso il Gruppo parlamentare "Alternativa popolare-NCD", l'Autorità, nella riunione del 20 dicembre 2017, ha deliberato il seguente parere.

La fattispecie in esame deve essere valutata ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n.215/04, al fine di rilevare l'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità fra l'incarico di Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia e lo svolgimento dell'attività di "tesoriere" presso il citato Gruppo parlamentare.

A tal fine, si rileva che la norma applicabile al caso in esame è l'art. 2, comma 1, *lett. c)*, della legge n. 215/2004, che prevede un'ipotesi di incompatibilità per il titolare di un incarico di governo che ricopra cariche o uffici o svolga altre funzioni comunque denominate ovvero eserciti compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale¹.

In merito alla qualificazione delle "attività di rilievo imprenditoriale", l'Autorità, per consolidato orientamento, ha sempre ritenuto rilevante ai fini della legge sul conflitto, al di là della finalità (lucrativa o meno) perseguita dall'ente interessato e dalla sua formale qualificazione giuridica, lo svolgimento di un'attività di impresa, intendendosi per tale "qualsiasi entità che esercita un'attività economica, quali che siano il suo stato giuridico e le sue modalità di finanziamento", così come specificato nel Regolamento applicativo della legge n. 215/2004 (articolo 3, *lett. d)*.

Tale orientamento è stato costantemente ritenuto dal Collegio il più coerente con la filosofia ispiratrice della legge n. 215/04 e, in particolare, con la *ratio* della norma, riconducibile principalmente all'esigenza di evitare *ab origine* che si possano determinare distorsioni della funzione pubblica al fine di favorire interessi privati, rappresentati da tutte le entità che svolgano attività finalizzate alla produzione o allo scambio di beni o servizi da offrire sul mercato a titolo oneroso.

Nel caso in esame, si può ragionevolmente escludere che l'attività da Lei svolta quale "tesoriere" del suo Gruppo parlamentare possa essere ritenuta in violazione della norma di cui all'art. 2, comma 1, *lett. c)*, della legge n. 215/2004. Infatti, tale funzione gestoria delle fonti di finanziamento e del patrimonio del Gruppo parlamentare "Alternativa popolare-NCD", sottoposta al controllo del Presidente e degli organi di partito e priva delle responsabilità di natura civilistica usualmente attribuite agli *amministratori*, ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge n. 157/99, sarà posta in essere in un contesto non solo costituzionalmente tutelato dal nostro Ordinamento giuridico (artt. 1, 2, 18 e 49 Cost.), ma, in quanto tale, anche privo di alcuna valenza economica e quindi scevro delle logiche di mercato tipiche delle imprese. Pertanto, in base a quanto sopra esposto, l'attività in esame potrà essere da Lei legittimamente assunta nel rispetto della legge n. 215/2004.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'art. 23, *secondo comma*, del Regolamento sul conflitto di interessi², è soggetto alla pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità, salvo "eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate".

¹ L'art. 2, comma 1, *lett. c)*, legge n. 215/2004 stabilisce che il titolare di un incarico governativo non può "ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale".

² Delibera AGCM del 16 novembre 2004, n. 13779 - *Regolamento sul conflitto di interessi* - (G.U. del 1 dicembre 2004, n. 282), come modificato dalla delibera n. 26042 del 18 maggio 2016 (Bollettino n. 22 del 27 giugno 2016; G.U. n. 136 del 13 giugno 2016).

Art. 23 - Pubblicità delle decisioni

1. I provvedimenti di avvio e di chiusura dei procedimenti di cui agli articoli 9 e 12 del presente Regolamento sono pubblicati, entro venti giorni dalla loro adozione, nel bollettino presente sul sito istituzionale dell'Autorità.

2. L'Autorità, valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dall'interessato, pubblica sul medesimo bollettino i pareri resi su istanza dell'interessato e dà notizia, con adeguate modalità informative, delle decisioni di archiviazione adottate.

Si richiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di tali eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa
